

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, 3° COMMA, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI:	
Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale. C. 5858 Governo. (Approvato dal Senato). (Parere alla VI Commissione della Camera dei deputati). (<i>Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni</i>).	182
ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, 9° COMMA, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA:	
Rifinanziamento degli interventi in campo ambientale (S. 3833). (Parere alla 13ª Commissione del Senato della Repubblica). (<i>Esame e rinvio</i>).	183
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	184

Mercoledì 21 aprile 1999. — Presidenza del Presidente Mario PEPE.

La seduta comincia alle 13.40.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, 3° COMMA, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI.

Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale C. 5858 Governo (*approvato dal Senato*).

(Parere alla VI Commissione della Camera dei deputati).

(*Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, iniziato nella seduta del 20 aprile 1999.

In apertura di seduta il deputato Gabriele FRIGATO (PD-U), *relatore*, formula

la seguente proposta di parere, nella quale sono riassunte le considerazioni e valutazioni svolte nel corso della relazione:

« La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge C. 5858 recante « Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale »;

richiamato il proprio precedente parere espresso il 12 novembre 1998 sul testo iniziale del suddetto disegno di legge (A.S. 3599);

rilevato, in particolare, che le disposizioni sulla delega al Governo in materia di federalismo fiscale (articolo 11) appaiono ora meglio definite sia con riguardo ai parametri di cui all'articolo 76 della Costituzione, sia con riguardo alla nozione di autonomia finanziaria delineata nell'articolo 119 della Costituzione,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni riferite all'articolo 11:

a) è necessario specificare i principi direttivi della delega per quanto concerne il riparto tra le regioni della compartecipazione al gettito dell'IIVA, non potendosi desumere implicitamente il criterio di riparto dalle regole riguardanti la localizzazione delle operazioni ai fini dell'applicazione del principio di territorialità dell'imposta;

b) è necessario definire in termini espliciti il concetto di « capacità fiscale », su cui sarà imperniato il meccanismo perequativo;

c) è necessario individuare appropriate misure al fine di evitare che il nuovo sistema della finanza regionale possa generare fenomeni di concorrenza fiscale tra le regioni con eventuali, conseguenti effetti negativi soprattutto per quanto concerne le politiche di sviluppo.

Il deputato Eugenio DUCA (DS-U), nel concordare con le indicazioni che emergono dalla proposta di parere del relatore, suggerisce un approfondimento specifico in merito all'articolo 28, che concerne l'autonomia finanziaria delle autorità portuali. Tale argomento, che apparentemente non rientra nelle competenze della Commissione, in realtà presenta una sua specifica rilevanza per le regioni che, ai sensi della legge n. 84 del 1994, partecipano assieme agli enti locali interessati agli organi di governo delle autorità portuali. Ciò premesso, egli osserva che la citata disposizione non contiene una delega legislativa, ma una mera delegificazione che, a suo avviso, non è idonea a risolvere il problema dell'autonomia di entrata delle autorità portuali. Propone pertanto di inserire un'ulteriore osservazione del seguente tenore: "Con riferimento all'articolo 28 si evidenzia che il testo non risolve il problema dell'autonomia finanziaria delle autorità portuali e che, più di una delega al Governo, si realizza una delegificazione in materia di tasse portuali, diritti marittimi e canoni

demaniali, argomenti delicati e con evidenti riflessi nel settore economico e di competenza delle regioni. Pertanto, valutino la Commissione e il Governo se sia opportuna una specifica delega per raggiungere l'autonomia finanziaria delle autorità portuali o se sia il caso di sopprimere l'articolo 28.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI), nel condividere a sua volta le osservazioni del relatore in merito allo specifico problema del federalismo fiscale, propone di inserire un inciso tendente a impegnare il Governo, anche in assenza di modifiche testuali, ad un approfondimento dei problemi sollevati secondo le indicazioni fornite dalla Commissione.

Dopo che il deputato Gabriele FRIGATO (PD-U), *relatore*, ha accolto le proposte emendative del deputato Duca e del senatore Andreolli, la proposta di parere, come testé integrata, viene approvata dalla Commissione.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, 9° COMMA, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA.

Rifinanziamento degli interventi in campo ambientale (S. 3833).

(Parere alla 13° Commissione del Senato della Repubblica).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il senatore Giorgio SARTO (Verdi), *relatore*, riferisce che con il disegno di legge in discussione si intende dare seguito ad una serie di interventi contemplati da precedenti provvedimenti legislativi, tra cui, in particolare, le leggi n. 344 del 1997 e n. 426 del 1998. L'articolo 1 prevede il rifinanziamento di attività per il sostegno delle tecnologie pulite e per lo sviluppo della sostenibilità urbana, nonché di ini-

ziative di informazione e di educazione ambientale. Sono inoltre rifinanziati gli interventi di bonifica e ripristino di siti inquinati, i progetti attuativi degli impegni assunti nella Conferenza di Kyoto, il piano straordinario di razionalizzazione dei sistemi di collettamento delle acque reflue urbane, nonché accordi di programma nel settore dei rifiuti. Con l'articolo 2 si introducono, tra l'altro, misure tendenti ad incentivare la costituzione delle agenzie regionali per l'ambiente (ARPA) nelle regioni che al 31 dicembre scorso non abbiano ancora provveduto alla loro istituzione. Accanto ad altri interventi di natura finanziaria, riguardanti anche il personale del Ministero dell'ambiente in attesa del completamento delle procedure di reclutamento di cui alla citata legge n. 344 del 1997, si prevede al comma 9 una specifica disposizione per l'aggiornamento del piano di recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli. I costi

dell'aggiornamento del piano sono valutati in un importo totale di 250 miliardi di lire, cui si provvederà con l'utilizzo di fondi previsti dalla tabella B della legge finanziaria 1999 del Ministero del tesoro. L'articolo 3, infine, contiene disposizioni relative alla copertura finanziaria.

Conclusa la relazione, il Presidente Mario PEPE rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle 14.05 alle 14.10 sulla programmazione dei lavori della Commissione.